



MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale Versato Euro 435.510.047
Sede Sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta Nel Registro Delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita Iva 00714490158
Iscritta all'Albo delle Banche e Dei Gruppi Bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'emissione e all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

“MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2”

(codice ISIN IT0005188351)

Redatto ai sensi della della Direttiva 2003/71 CE, così come modificata dalla Direttiva 2010/73 UE, degli articoli 24 e 26 del Regolamento (CE) n. 809/2004, così come modificati dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

Prospetto depositato presso la Consob in data 4 luglio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56606/16 del 16 giugno 2016.

Le obbligazioni oggetto del presente prospetto (il “Prospetto”) costituiscono titoli subordinati di classe 2 dell’Emittente in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di classe 2) del Regolamento (UE) N.575/2013 (CRR), nonché della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, come tempo per tempo modificati ed integrati (le “**Obbligazioni subordinate**”).

L’investimento nelle **Obbligazioni subordinate “MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2”** comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle **Obbligazioni subordinate**, l’Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l’Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, c’è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle **Obbligazioni subordinate**. Pertanto l’investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito.

Le **Obbligazioni subordinate** sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali **Obbligazioni subordinate** solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che



MEDIOBANCA

essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Si consideri che, in generale, l'investimento in tali strumenti, in quanto di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni subordinate, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede dell'Emittente, Piazzetta E. Cuccia 1 – 20121 – Milano e presso gli Uffici di Rappresentanza a Roma, Piazza di Spagna, 15 – 00187 – Roma, nonché in forma elettronica sul sito www.mediobanca.it.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



Avvertenze per l'investitore

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia a una lettura integrale del presente Prospetto.

Si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

- **Le Obbligazioni subordinate sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni subordinate solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.** Si veda in particolare il Fattore di Rischio 2.1 "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni subordinate*" della Nota Informativa;
- **L'investimento nelle Obbligazioni subordinate " comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni subordinate, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l'Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Inoltre, nel caso di applicazione del bail-in, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle Obbligazioni subordinate. Pertanto l'investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito.** Si vedano in particolare il Fattore di Rischio 2.2 "*Rischio connesso al grado di subordinazione delle Obbligazioni subordinate*", il Fattore di Rischio 2.3 "*Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale*" e il Fattore di Rischio 2.4 "*Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*" della Nota Informativa;
- **Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha avviato una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (Investindustrial) su azioni RCS. Nel periodo dal 24 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 inoltre si è svolta un'ispezione BCE relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza, il cui esito è atteso nei prossimi mesi.** Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio 3.1.7 "*Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso*" del Documento di Registrazione.



Glossario

Il presente Prospetto relativo all'emissione e all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario "**MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2**" - codice ISIN IT0005188351 - è composto dalla Nota di Sintesi contenente informazioni di sintesi sull'Emittente e sullo strumento finanziario nonché i rischi associati agli stessi (la "**Nota di Sintesi**"), dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari oggetto della quotazione (la "**Nota Informativa**"), nonché dal Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56607/16 del 16 giugno 2016, e incorporato mediante riferimento al presente Prospetto (il "**Documento di Registrazione**").

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Prospetto. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Elenco

Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari, 6.
Circolare Banca d'Italia n.285	La circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, relativa alle Disposizioni di vigilanza per le banche.
Circolare Banca d'Italia n.263	La circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, relativa alle Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini 3.
Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetti)	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione a quotazione di strumenti finanziari, così come successivamente modificata ed integrata .
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione contenente le informazioni sull'Emittente depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56607/16 del 16 giugno 2016, e incorporato mediante riferimento al presente Prospetto.
Emittente o Mediobanca	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00714490158, iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0.
Gruppo	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
Mercato Telematico delle obbligazioni (MOT)	Il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS ed altri titoli di debito, gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Nota di Sintesi	La Nota di Sintesi oggetto del presente Prospetto.



Nota Informativa	La Nota Informativa sugli strumenti finanziari oggetto del presente Prospetto.
Obbligazioni subordinate	Le obbligazioni subordinate oggetto del prestito denominato "MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2" costituiscono strumenti subordinati di classe II emessi dall'Emittente, ai sensi di quanto contenuto nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 concernente i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", tempo per tempo.
Prospetto	Il presente prospetto composto da Documento di Registrazione, Nota di Sintesi e Nota Informativa.
Regolamento 809/2004/CE	Il regolamento 809/2004/CE della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante le modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione dei messaggi pubblicitari, così come modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e 862/2012.
Regolamento 575/2013 (CRR)	Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", come tempo per tempo modificati.
Regolamento di Borsa	Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e le relative Istruzioni.
Regolamento Emittenti	Il regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo Unico della Finanza (TUF)	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.



Indice

Avvertenze per l'investitore	4
Glossario	5
Persone Responsabili	9
Nota di Sintesi	XI
Sezione A — Introduzione e avvertenze	13
Sezione B — Emittente	14
Sezione C – Strumenti finanziari	26
Sezione D – Rischi	31
Sezione E – Emissione e Offerta	42
Fattori di rischio	44
Documento di Registrazione	46
Nota Informativa	1
1. Persone responsabili	33
1.1 Responsabili	33
1.2 Dichiarazione di responsabilità	33
2. Fattori di rischio	34
2.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni subordinate	34
2.2 Rischio correlato al grado di subordinazione delle Obbligazioni subordinate	34
2.3 Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale	35
2.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi	35
2.5 Rischio di credito per l'investitore	37
2.6 Rischio connesso con l'eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"	37
2.7 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni subordinate	37
2.8 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni subordinate sul mercato secondario	38
2.9 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni subordinate prima della scadenza	38
2.10 Rischio di tasso di mercato	39
2.11 Rischio di liquidità	39
2.12 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate	41
2.13 Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate	41
2.14 Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima	42
2.15 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione	42
2.16 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari	42
2.17 Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo	42
2.18 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento Regolamentare"	42
2.19 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione	43
2.20 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni subordinate	43
3. Informazioni essenziali	44
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione	44
3.2 Ragioni dell'emissione e impiego dei proventi	44
4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere	45
4.1 Denominazione e della classe dei titoli	45
4.2 Legislazione applicabile e foro competente	46
4.3 Titolarità e regime di circolazione	46
4.4 Valuta di emissione	47
4.5 Status e Ranking delle Obbligazioni subordinate	47
4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni subordinate e procedura per il loro esercizio	48
4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	50
4.7.1 Interessi	50
4.7.2 Agente di Calcolo	51
4.7.3 Termine di Prescrizione degli interessi e del capitale	52



MEDIOBANCA

4.8	Scadenza, modalità di rimborso	52
4.9	Rendimento	54
4.9.1	Tasso di rendimento	54
4.9.2	Metodo di calcolo del rendimento	54
4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	55
4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi.....	55
4.12	Data di emissione	55
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	55
4.14	Regime fiscale	55
5.	Condizioni dell'offerta.....	57
6.	Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione	58
6.1	Eventuale ammissione alla quotazione.....	58
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti	58
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	58
7.	Informazioni supplementari.....	59
7.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	59
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	59
7.3	Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	59
7.4	Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi.....	59
7.5	Rating.....	59
7.5.1	Rating dell'Emittente.....	59
7.5.2	Rating dell'emissione	60



MEDIOBANCA

Persone Responsabili

Responsabili

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l'“**Emittente**” o “**Mediobanca**”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Prospetto è conforme al modello depositato presso la Consob in data 4 luglio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56606/16 del 16 giugno 2016.

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



MEDIOBANCA

Nota di Sintesi

del

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'emissione e all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

“MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2”

(codice ISIN IT0005188351)

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



La presente Nota di Sintesi riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti "Elementi". Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di Emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione "non applicabile", corredata da una breve descrizione dell'Elemento stesso. Si rappresenta che l'ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all'interno delle Sezioni stesse segue l'elenco di cui all' allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli elementi non applicabili al Prospetto non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A — Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetti**") e dell'allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto predisposto dall'Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario denominato "MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2" (il "**Prestito Obbligazionario Subordinato**").

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni subordinate. L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni subordinate può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto composto dalla presente Nota di Sintesi, dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione.

Qualunque decisione di investire in nelle Obbligazioni subordinate deve basarsi sull'esame del Prospetto nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell'Area Economica Europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto prima dell'avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni subordinate.



- A.2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale**
- Il presente Prospetto non potrà essere utilizzato da altri intermediari finanziari per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni subordinate.

Sezione B — Emittente

- B.1 Denominazione e legale e commerciale dell'Emittente**
- La denominazione dell'Emittente è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l' "**Emittente**" o "**Mediobanca**").
- B.2 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base al quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione**
- Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.
- Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari (n.10631.0). Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.
- B.4b Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera**
- Alla data del presente Prospetto, Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui questa opera.
- B.5 Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa**
- Mediobanca è la capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito anche il "**Gruppo**") ed esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo. Si vedano anche le informazioni di cui al punto B.14.
- B.9 Previsione o stima degli utili**
- Non Applicabile. Nel Prospetto non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.
- B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle**
- PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91, ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2014.
- All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs.



Sezione B — Emittente

informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.

B.12 Informazioni finanziarie e dichiarazione dell'emittente su cambiamenti significativi

Si riportano qui di seguito alcune voci di indicatori patrimoniali economici e finanziari consolidati al 30 giugno 2015 (rinvenienti dal bilancio consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2015 approvato il 22 settembre 2015) confrontati con i medesimi dati relativi all'esercizio 2014.

Tabella 1

Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1/1/14)	30 giugno 2014 (€ mln) o %	30 giugno 2015 (€ mln) o %	Soglie minime previste dalla normativa**
Common Equity Tier 1 - CET1	6.506,7	7.137,5	
Additional Tier 1 - AT1	-	-	
Tier 2 - T2	1.576,2	1.745,1	
Fondi propri	8.082,9	8.882,6	
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	58.744,1	59.577,1	
Common Equity Tier 1/RWA (CET1 ratio)	11,08%	11,98%	7%
Tier 1 /RWA (T1 ratio)	11,08%	11,98%	8,5%
Total capital ratio	13,76%	14,91%	10,5%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	83,4%	84,3	
Indicatore di leva finanziaria (Leverage Ratio***)- Transitorio	-	10,9	

* Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets – RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

** Soglie già comprensive del cosiddetto "capital conservation buffer" (pari a 2,5%) rispetto alle soglie minime previste dalla normativa.

*** Il leverage ratio è il rapporto tra il capitale regolamentare di primo livello (Tier1) e l'esposizione totale del Gruppo (data dalla somma dell'attivo e delle esposizioni fuori bilancio). Tale indice è stato introdotto dal Comitato di Basilea per contenere l'indebitamento e l'eccessivo utilizzo della leva finanziaria nel settore bancario.

Gli indici patrimoniali dal 30 giugno 2015 sono stati calcolati secondo la nuova disciplina prudenziale che si compone di una direttiva ("Capital Requirements Directive IV – CRD IV") e di un regolamento ("Capital Requirements Regulation - CRR") emanati dal Parlamento Europeo nel giugno 2013 e recepiti in Italia dalla circolare Banca d'Italia n. 285 del dicembre 2013¹.

¹) Si tratta del nuovo regime comunitario (recepito anche in Italia) in materia di requisiti patrimoniali del sistema bancario, c.d. CRD IV (Capital Requirements Directive) e si compone in particolare di:

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;



Sezione B — Emittente

I *ratios* patrimoniali si attestano all'11,98% per il *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 Ratio* e al 14,91% per il *Total Capital Ratio*, a fronte dei requisiti minimi richiesti dall'Autorità di Vigilanza comprensivi dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa rispettivamente del 7% per il *Common Equity Tier 1 Ratio*, dell'8,5% per il *Tier 1 Ratio* e , del 10,5% per il *Total Capital Ratio*.

I *ratios fully-phased* al 30 giugno 2015 (ossia ipotizzando l'applicazione integrale delle regole CRR/CRDIV ed in particolare la possibilità di includere l'intera riserva AFS nel CET1) si incrementerebbero rispetto ai *ratios* patrimoniali *phased-in* alla stessa data (come indicato nella tabella 1) rispettivamente al 13,19% (per CET1 e *T1 ratio* da 11,98%) e al 15,62% (per il *Total Capital Ratio* da 14,91%). Si rinvia per un maggiore dettaglio al Bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno 2015 disponibile sul sito www.mediobanca.it (p. 270).

L'Emittente conferma la solidità patrimoniale con *ratios* al di sopra delle soglie regolamentari così come emerge dal processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) e confermato dal processo di revisione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*). In particolare il completamento del *Comprehensive Assessment* di BCE ha confermato l'adeguatezza del capitale del Gruppo anche in scenari di stress e lo SREP 2014 ha fissato al 9% il livello minimo di CET1 e all'11% quello del *Total Capital Ratio* (entrambi calcolati con le regole del *phase-in*).

Mediobanca ha reso noto in data 27 novembre 2015 di aver ricevuto da BCE la decisione finale del processo SREP riguardante il livello minimo di CET1 *ratio phase-in* da rispettare a livello consolidato (SREP 2015). Tale coefficiente è pari all'8,75%, è inferiore di 25bps a quello richiesto precedentemente e risulta rispettato essendo al 31 marzo 2016 il CET1 *phase-in ratio* del Gruppo pari al 12,48%. Alla data del Supplemento la BCE non ha segnalato ulteriori misure prudenziali o profili di criticità relativi alle strategie, processi e meccanismi posti in atto dall'Emittente per la gestione del capitale, la liquidità e la copertura dei rischi, né sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte della BCE concernenti l'innalzamento dei requisiti minimi prudenziali.

Tabella 2

Indicatori di rischio creditizia*

Indicatori	30-giu-14 (%)	Dati di sistema al 31 - dic 13 (%)**	30-giu-15 (%)	Dati di sistema al 31 - dic 14 (%)**
Sofferenze lordo/ impieghi lordi	1,6%	6,9%	1,4%	8,3%
Sofferenze nette/	0,7%	4,2***	0,6%	4,7***

• Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.



Sezione B — Emittente

impieghi nette

Partite anomale lorde/impieghi lordi	5,4%	13,7%	5,5%	15,8%
Partite anomale nette/impieghi netti	2,9%	10,1%***	2,7%	10,9%***
Rapporto di copertura delle sofferenze	67,1%	55,0%	65,6%	56,9%
Rapporto di copertura delle partite anomale	50,4%	37,3%	53,2%	40,8%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,4%	-	3,2%	-
Costo del rischio****	2,30%	-	1,68%	-

* I dati sono consultabili nelle parte E della Nota Integrativa e riguardano l'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2015, tavola 3.1 pag. 21 e n° 1 del maggio 2014, tavola 3.1 pag. 26 e si riferiscono ai valori relativi alle banche grandi

*** I dati sono tratti dall'Appendice alla Relazione Annuale di Banca d'Italia (2013 e 2014) e si riferiscono ai valori relativi al totale del sistema.

****Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

Le rettifiche di valore su crediti si sono ridotte da 736 a 532,7 milioni (-27,6%) e riguardano per 74 milioni (231 milioni) il *corporate e private banking*, per 443,4 milioni (473,2 milioni) il *retail e consumer banking* e per 15,3 milioni (32,8 milioni) il *leasing*.

La riduzione è connessa al generalizzato miglioramento del profilo di rischio della clientela (imprese e famiglie) riflessa anche in minori attività deteriorate (1.152,3 milioni contro 1.157,6 milioni) per ingressi in calo.

Il costo del rischio scende da 155 a 53 bps per il *corporate* (che include riprese di valore per 22 milioni), da 461 a 369 bps per il *consumer* (senza considerare i 40 milioni di rettifiche non ricorrenti sul portafoglio in *bonis* effettuate in semestrale), da 64 a 45 bps per il *retail* e da 102 a 53 bps per il *leasing*. Il tasso di copertura delle attività deteriorate migliora ulteriormente a livello consolidato (53% contro 50%) mentre il *coverage ratio* dei crediti in *bonis* del *consumer* si mantiene all'1,3%.

Tabella 3

Grandi rischi

	30-giu-14	30-giu-15
Indice grandi rischi / impieghi	21,90%	21,10%
Numero grandi rischi *	8	6
Valore di bilancio **	11.321	12.698



Sezione B — Emittente

Valore ponderato	8.912	8.879
Indicatore grandi rischi su valore di bilancio	140,06%	142,90%
Indicatore grandi rischi su valore ponderato	110,26%	99,95%

* Gruppi con esposizioni superiori al 10% del patrimonio di vigilanza (esclusa Repubblica Italiana)

** Valore dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore

Tabella 4

Composizione dei crediti deteriorati*

	30/06/2014 Val. Netti € mln	30/06/2014 Val.Lordi € mln	30/06/2015 Val.Netti € mln	30/06/2015 Val.Lordi € mln
Sofferenze	270,96	651,74	259,38	613,67
Incagli	692,21	1.276,24	661,9	1.317,07
Ristrutturati	67,32	120,84	139,16	267,32
Scaduti deteriorati	128,69	204,02	95,05	187,22
Totale deteriorati	1.159,18	2.252,84	1.155,49	2.385,28

* I dati sono consultabili nelle parte E della Nota Integrativa e riguardano l'area di consolidamento prudenziale.

In adesione al 7° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n.272/2008 sono state recepite le nuove definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (suddivise in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) nonché di esposizioni oggetto di misure di tolleranza ("forborne"), applicate a tutte le attività (deteriorate e bonis). Le nuove definizioni saranno applicate a partire dal prossimo bilancio al 30 giugno 2016.

Tabella 5

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato

	30-giu-14 € mln	30-giu-15 € mln	Variazione 2015/2014 %
Attivo			
Crediti verso banche	5.287,8	6.078,3	14,9%
Crediti verso clientela	36.623,5	37.122,5	1,4%
Attività finanziarie *	23.493,9	21.990,6	-6,4%
Totale attivo	70.464,0	70.710,6	0,4%
Passivo			
Titoli in circolazione	23.330,0	20.154,5	-13,6%
Passività finanziarie **	21.090,4	23.194,1	10,0%



Sezione B — Emittente

Raccolta diretta (verso clientela) ***	16.475,4	16.873,4	2,4%
Totale passivo	62.521,3	61.843,5	-1,1%
Patrimonio netto	7.942,7	8.867,1	11,6%
di cui: capitale	430,7	433,6	0,7%
Posizione interbancaria netta ****	6.172,0	8.225,7	33,3%

* *Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura*

** *Includono i debiti verso banche, le passività finanziarie di negoziazione e i derivati di copertura*

*** *Includono i debiti verso la clientela e le passività finanziarie valutate al fair value*

**** *Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche*

Tabella 5bis

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato Mediobanca S.p.A.

	30-giu-14 € mln	30-giu-15 € mln	Variazione 2013/2012 %
Attivo			
Impieghi netti di tesoreria	9.323,80	4.920,30	-47,2%
Titoli disponibili per la vendita	8.418,50	8.063,10	-4,2%
Titoli immobilizzati (HTM & LR)	2.046,30	1.793,90	-12,3%
Impieghi a clientela	30.552,10	32.889,60	7,7%
Partecipazioni	2.871,40	3.411,40	18,8%
Totale Attivo	55.420,90	53.209,10	-4,0%
Passivo			
Provvista	45.834,00	42.711,30	-6,8%
di cui: titoli in circolazione	22.617,70	19.671,10	-13,0%
Patrimonio netto	7.477,9	8.277,3	10,7%
di cui: capitale	430,7	433,6	0,7%
Totale Passivo	55.420,90	53.209,10	-4,0%

I dati patrimoniali mostrano un totale attivo in riduzione da 55,4 a 53,2 miliardi che riflette una crescita degli impieghi a clientela (+7,7%, da 30,6 a 32,9 miliardi) a scapito di impieghi di tesoreria (4,9 miliardi contro 9,3 miliardi) e titoli disponibili per la vendita (8,1 miliardi contro 8,4 miliardi). Parallelamente sono diminuite la raccolta cartolare (da 22,6 a 19,7 miliardi) e quella retail (da 11,5 a 9,6 miliardi). Le masse amministrate nel *private banking* sono cresciute da 15 a 16,6 miliardi, quelle di Chebanca! a 2,9 miliardi.

Tabella 6

Principali voci di Conto Economico Consolidato



Sezione B — Emittente

	30-giu-14	30-giu-15	Variazione 2015/2014
	€ mln	€ mln	%
Margine di interesse	1.060,9	1.142,5	7,7%
Commissioni nette	334,8	366,3	9,4%
Margine di Intermediazione	1.819,4	2.045,4	12,4%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	983,1	1.312,8	33,5%
Costi operativi	-726,9	-779,7	7,3%
Risultato Lordo	501,0	757,1	n.s.
Utile Netto	464,8	589,8	n.s.

L'esercizio al 30 giugno 2015 si è chiuso con un utile di 589,8 milioni in aumento del 26,9% rispetto allo scorso anno (464,8 milioni) per il positivo andamento dell'attività bancaria (utile netto a 249,2 milioni rispetto a 18,7 milioni) che compensa il minor contributo del principal investing (335,4 milioni contro 449,3 milioni). Il risultato riflette ricavi in crescita del 12,4% (da 1.819,4 a 2.045,4 milioni), in particolare:

- ◆ il margine di interesse registra una crescita del 5,1% (da 1.086,9 a 1.142,5 milioni) attribuibile all'aumento del consumer (+10,4%, da 628,8 a 694,1 milioni) che ha beneficiato della riduzione del costo del funding a fronte della stabile redditività degli impieghi; il calo del wholesale (-6,5%, da 232,7 a 217,5 milioni) sconta il debole andamento del primo semestre (104,4 milioni), ed il recupero del secondo (113,1 milioni);
- ◆ i proventi della tesoreria aumentano a 207,1 milioni (45,1 milioni) per effetto del favorevole andamento del fixed income e della posizione in cambi;
- ◆ le commissioni salgono dell'11,3% (da 423,9 a 471,8 milioni) per un generale miglioramento in tutti i segmenti: in particolare il wholesale (+15%) beneficia della ripresa del capital market mentre il retail banking (+21,6%) riflette la crescita dell'attività di asset management con masse prossime a 2 miliardi;
- ◆ l'apporto delle società consolidate ad equity flette da 263,5 a 224 milioni per il minor contributo di Assicurazioni Generali.

I costi di struttura sono aumentati del 7,1% (da 791,4 a 847,2 milioni) scontando il rafforzamento delle strutture operative e di controllo, le maggiori spese su progetti informatici e la maggiore componente variabile delle remunerazioni del personale correlata all'incremento dei risultati.

La gestione del portafoglio titoli ha determinato plusvalenze per 125,6 milioni (242,5 milioni) derivanti principalmente dai realizzi su Telco/Telecom (84,5 milioni), Pirelli (23,6 milioni) e Santé SA (7,6 milioni). Le svalutazioni, in calo da 30,6 a 21 milioni, sono in gran parte riferibili agli allineamenti della semestrale. Al termine del secondo anno del piano 2014/2016 sono state effettuate cessioni di partecipazioni per un totale di 1,1 miliardi.



Sezione B — Emittente

La voce altre partite include 13,5 milioni relativi al contributo al Fondo di Risoluzione Bancaria previsto dalla Direttiva n. 59/2014.

La crescita delle imposte (da 39,6 a 164,2 milioni) sconta l'aumento del risultato bancario passato ad aliquote ordinarie.

Quanto alle singole aree di attività:

Il *Corporate e Private Banking* (CIB) mostra un utile netto di 192,9 milioni in forte aumento rispetto allo scorso esercizio (17,2 milioni) per i maggiori ricavi (+29,4%) connessi al favorevole andamento di proventi di tesoreria (181,9 milioni contro 23,2 milioni) e commissioni (342,9 milioni contro 303,5 milioni) che compensa il minor margine d'interesse (-8%); le rettifiche su crediti si riducono da 231 a 74,9 milioni. Il *wholesale banking* ritorna all'utile (157 milioni contro una perdita di 33,5 milioni lo scorso anno) mentre il risultato del *private banking* flette da 50,7 a 35,9 milioni per la minor redditività corrente del portafoglio titoli.

Il *Retail e Consumer Banking* (RCB) salda con un utile netto di 80,4 milioni (23,3 milioni) beneficiando di maggiori ricavi (+7,9%) e di minori rettifiche su crediti (443,4 milioni contro 473,2 milioni) e. Nel dettaglio, il credito al consumo chiude con un utile di 94 milioni (48,4 milioni) a seguito di maggiori ricavi (+9,3%, da 769,8 a 841,3 milioni) trainate dal margine di interesse (+10,4%), costi in lieve crescita (+3,8%) e rettifiche su crediti in calo (da 445,3 a 423 milioni) malgrado i maggiori volumi e le rettifiche aggiuntive sul portafoglio in bonis (40 milioni). CheBanca! dimezza la perdita (13,6 milioni contro 25,1 milioni) a fronte dell'aumento dei ricavi commissionali (+21,6%, da 22,7 a 27,6 milioni) connessi allo sviluppo dell'*asset management*, costi stabili (160,6 milioni contro 159 milioni) e minori rettifiche su crediti (20,4 milioni contro 27,9 milioni).

Il *Principal Investing* chiude invece con un utile in calo da 449,3 a 335,4 milioni per le minori plusvalenze (123,4 milioni contro 240,2 milioni) ed il calo dell'apporto di Assicurazioni Generali (224 milioni contro 261,1 milioni).

Il *Corporate Center* (incluso leasing) segna una perdita di 24,1 milioni (21,8 milioni), dopo costi della Capogruppo per 37,5 milioni (25,6 milioni), che includono il contributo al fondo di risoluzione bancaria per 13,5 milioni. Il comparto leasing chiude con un utile di 3,3 milioni (contro una perdita di 6,1 milioni) a fronte di ricavi per 55,2 milioni (46,2 milioni) e rettifiche su crediti per 15,3 milioni (32,8 milioni).

Tabella 7

Indicatori di liquidità

	30 giugno 2014 (%)	30 giugno 2015 (%)
Loan to deposit ratio ¹	92%	100%

1) Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding* - SF) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2015



Sezione B — Emittente

entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea 3 risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%²). Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR);
- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità. Nel corso dell'esercizio, l'ampio portafoglio obbligazionario ha consentito di mantenere il saldo dei deflussi netti attesi ben al di sotto della *counterbalancing capacity* in entrambi gli scenari contemplati dall'interno del regolamento gestionale (normale corso degli affari e stressato), garantendo il rispetto dei limiti/soglie di sorveglianza previste.

Nella gestione della liquidità a breve, il Gruppo ha adottato metriche che preservano la sua stabilità in un orizzonte temporale di tre mesi, mantenendo nel contempo congrue riserve di liquidità rappresentate da titoli *eligible* e *marketable*. Pertanto, in considerazione del profilo di liquidità di Gruppo dovuto ad un portafoglio costituito in larga parte da titoli governativi e tenendo conto di criteri di valutazione basati sul grado di liquidabilità, alla Data del Documento di Registrazione, il Gruppo Mediobanca ritiene che né il *funding liquidity risk* né il *market liquidity risk* comportino un rischio apprezzabile. Si segnala, tuttavia, che nonostante la percezione del rischio verso il sistema bancario sia rimasta elevata, sebbene di fatto il *funding liquidity risk* sia stato mitigato dagli interventi di natura pubblica, eventuali cambiamenti sfavorevoli nelle politiche di finanziamento definite dalla BCE oppure modifiche dei requisiti di accesso al finanziamento stesso potrebbero incidere negativamente sull'operatività ordinaria del Gruppo. Al 30 giugno 2015 l'ammontare dei finanziamenti *outstanding* erogati dalla Banca Centrale Europea tramite le aste di *Targeted Long Term Refinancing Operations* (TLTRO) sono pari a 5,478 miliardi di euro, di cui 4,5 miliardi in scadenza a settembre 2016 e 978 milioni in scadenza a settembre 2018. L'ammontare delle attività non vincolate disponibili al 30 giugno 2015, che potrebbe essere utilizzato per operazioni di rifinanziamento presso la BCE, è pari a 6.3 miliardi di euro.

2) LCR (Liquidity Coverage Ratio) indice di copertura della liquidità di breve termine: misura il rapporto tra: (i) il valore dello stock di High Quality Liquid Asset (HQLA) e (ii) il totale dei deflussi di cassa netti calcolato secondo i parametri di scenario definiti dalla Normativa regolamentare.

NSFR (Net stable funding ratio) indicatore di medio/lungo termine: esso stabilisce un ammontare minimo "accettabile" di provvista superiore all'anno in relazione alle necessità originate dalle caratteristiche di liquidità e di durata residua delle attività e delle esposizioni fuori bilancio.



Sezione B — Emittente

Finanziamenti BCE	Settembre 2016 €(mln)	Settembre 2018 €(mln)
Targeted Long Term Refinancing	4.500	978

L'Emittente è esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi. Di seguito viene riportata l'esposizione concernente i titoli di debito emessi dai Governi centrali, come riportata nelle tabelle di bilancio della parte E del Bilancio consolidato rispettivamente al 30 giugno 2015 (pag 176) e al 30 giugno 2014 (pag 169). In particolare, nell'ultimo esercizio, la percentuale di incidenza delle esposizioni in Titoli Governativi sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari al 30,3%, i Titoli Sovrani Italia rappresentano il 24,2% e i Titoli Sovrani Germania il 3,5%.

Tabella 8

Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/ qualità	Rating	Trading Book ¹		Banking Book ²		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	219.993	259.788	4.874.173	5.054.016	5.078.890
Germania	AAA	519.230	554.189	205.500	209.508	209.508
Spagna	BBB	-	-	368.275	362.859	362.859
Stati Uniti	AA+	894	874	53.624	53.660	53.660
Altri		137.660	144.718	28.674	18.924	32.703
Totale al 30/06/2015		877.777	959.569	5.530.246	5.698.967	5.737.620

Portafogli/ qualità	Rating	Trading Book ¹		Banking Book ²		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	411.528	463.949	5.122.799	5.379.149	5.412.293
Germania	AAA	509.240	516.897	5.500	5.882	5.882
Spagna	BBB	200.000	200.679	100.000	103.144	103.144
Stati Uniti	AA+	-	-	43.930	43.956	43.956
Altri		31.164	9.773	33.418	26.442	38.885
Totale al 30/06/2014		1.151.932	1.191.298	5.305.647	5.558.573	5.604.160

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due



Sezione B — Emittente

indicatori: le *sensitivity* (c.d. "greche") a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, spread creditizi, inflazione, volatilità); il *Value-at-Risk*, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il *risk appetite* della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori ad hoc per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

Il *Value-at-Risk* è passato da un massimo di circa 35 milioni (alla metà di ottobre) ad un minimo di 17 milioni (a fine maggio) per risalire a fine giugno a 31 milioni; la media dell'esercizio è stata di 23,1 milioni, in diminuzione rispetto alla media dell'esercizio precedente (28,6 milioni).

A riduzione del dato medio di VaR ha contribuito prevalentemente l'azionario (dato medio da 17 a 10,5 milioni) che ha beneficiato della dismissione degli asset in portafoglio già avviata nell'esercizio precedente. Stabile attorno ai 15 milioni il dato medio del tasso d'interesse grazie ad una dinamica positiva della volatilità degli spread governativi pur in presenza di dati puntuali occasionalmente elevati dovuti alla crisi greca. In controtendenza la componente tasso di cambio il cui dato medio passa da 2,5 a 4,2 milioni per l'elevata volatilità che ha caratterizzato i mercati valutari (crisi dell'Euro, andamento franco svizzero) unitamente all'incremento della posizione lunga sul dollaro assunta come macro copertura verso potenziali situazioni di crisi nella zona euro.

Relativamente alla *sensitivity* del margine di interesse il *trading book* (rappresentato esclusivamente dalla Capogruppo) mostra al 30 giugno 2015 un guadagno di 7,3 milioni a fronte di un rialzo di 100 bps dei tassi, che si riduce a circa 0,6 milioni nello scenario opposto.

In data 10 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato la relazione trimestrale al 31 marzo 2016 del gruppo Mediobanca. Per un maggiore dettaglio si rinvia al comunicato pubblicato da Mediobanca in data 11 maggio 2016 e disponibile sul sito www.mediobanca.it.

B.13 Fatti recenti relativi all'emittente sostanzialmente e rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 giugno 2015, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Né Mediobanca, né qualsivoglia società del Gruppo hanno effettuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenzare, la capacità dell'Emittente di tener fede agli impegni assunti verso terzi.

B.14 Descrizione del

Il Gruppo Mediobanca è attivo nel *corporate ed investment banking*




Sezione B — Emittente

Gruppo Mediobanca

(CIB) dove confluiscono le attività di *wholesale banking* e di *leasing*, nel *principal investing* (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel *retail e private banking* (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di *retail banking* e di *private banking*. Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 6,1 mld.

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento



B.15 Principali Attività dell'Emittente

L'oggetto sociale dell'Emittente è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell'Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF).

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB-/A-3" con outlook stabile (ultima relazione del 18 gennaio 2016) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB+/F2 (con outlook stabile (ultima



Sezione B — Emittente

richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione

relazione del 12 aprile 2016) - si veda il sito www.mediobanca.it.

Alle Obbligazioni subordinate oggetto del presente è stato attribuito un separato rating; Standard&Poor's e FitchRatings hanno attribuito rispettivamente il rating di BB e di BBB.

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle Obbligazioni subordinate *Tier II* a tasso fisso.

La presente Nota di Sintesi è relativa all'emissione e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (segmento DomesticMOT), da parte di Mediobanca, delle Obbligazioni subordinate Tier II a tasso fisso relative al Prestito Obbligazionario Subordinato denominato "MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2".

Il Prestito Obbligazionario di massimo nominali Euro 500.000.000, che potranno essere emessi in una o più *tranches*, sarà costituito da un numero massimo di 500.000 Obbligazioni subordinate del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000 cadauna che, una volta emesse (anche per importi successivi di emissione), **saranno trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato telematico delle Obbligazioni subordinate segmento DomesticMOT in funzione della domanda ivi presente**. L'importo nominale del Prestito Obbligazionario emesso e l'importo in circolazione sul mercato saranno comunicati dall'Emittente mensilmente, per i primi tre mesi successivi alla data di inizio negoziazioni, con apposito comunicato. In occasione dell'emissione di una nuova *tranche*, l'informazione sarà fornita al pubblico mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet www.mediobanca.it.

L'importo nominale della prima *Tranche* emessa del Prestito Obbligazionario è pari a Euro 200.000.000.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia è IT0005188351.

La data di emissione ("**Data di Emissione**") della prima *tranche* delle Obbligazioni subordinate è il 16 giugno 2016.

Le Obbligazioni subordinate avranno durata di 10 (dieci) anni, il prezzo di emissione sotto la pari, ovvero a 99% del valore nominale unitario (il "**Valore Nominale Unitario**") e un prezzo di rimborso, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, pari al 100% del valore nominale unitario. L'Emittente si riserva inoltre il diritto di procedere al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate in caso di Evento Regolamentare (come *infra* descritto all'elemento C.9).

Sono fatte salve le previsioni della direttiva europea 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "**Direttiva BRRD**") - come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i "**Decreti BRRD**") - in particolare sull'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D3 n. 4 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri



Sezione C – Strumenti finanziari

strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi").

Le Obbligazioni subordinate sono inoltre fruttifere di interessi predeterminati applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso costante, su base annuale, pari a 3,75%, da corrispondersi annualmente in via posticipata alle date di pagamento interessi del 16 giugno di ogni anno a partire dalla data del 16 giugno 2017 e fino alla Data di Scadenza. Il pagamento degli interessi cesserà qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di Rimborso Anticipato (come sopra definito) previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni subordinate saranno emesse e denominate in Euro (la "**Valuta di Denominazione**").

C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni subordinate.

C.8 Diritti connessi agli Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking

Le Obbligazioni subordinate incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi, salvo il caso di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (come di seguito definito) e le previsioni della Direttiva BRRD e dei Decreti BRRD, prevedono il diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale a titolo di rimborso delle obbligazioni acquistate nonché, alle Date di Pagamento Interessi Fissi, il pagamento delle Cedole Fisse, fermo restando la clausola di subordinazione e fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come sopra richiamata.

"passività subordinate" Tier II

Le Obbligazioni subordinate costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, nonché della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I, come tempo per tempo modificati e integrati.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli articoli da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) - fermo restando quanto indicato in merito al meccanismo del "**bail-in**" e degli altri strumenti di risoluzione recepiti dalla Direttiva BRRD - le Obbligazioni subordinate saranno rimborsate, per capitale ed interessi



Sezione C – Strumenti finanziari

residui, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati ma prima degli strumenti di Capitale di classe 1.

In particolare, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni subordinate saranno rimborsate, per capitale e interessi:

1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni subordinate;
2. di pari passo con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione (incluse le eventuali preesistenti obbligazioni subordinate Upper Tier II e Lower Tier II);
3. in ogni caso, con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente.

Pertanto, nell'ipotesi di applicazione del *Bail-in* e nell'ipotesi di liquidazione e sottoposizione a procedura concorsuale il credito sarà soddisfatto rispettando il seguente ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue:

◆ CAPITALE PRIMARIO	(Common Equity Tier 1)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO	(Additional Tier 1)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(Incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		
◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, micro imprese, piccole e medie imprese – fino al 1 gennaio 2019)		
◆ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	<ul style="list-style-type: none">▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca³	

³ Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



Sezione C – Strumenti finanziari

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni subordinate, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni subordinate. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni subordinate su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni si rinvia al fattore di rischio D3 n. 4 *"Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi"*.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni subordinate sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni subordinate rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni subordinate e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da specifiche garanzie reali o personali di terzi, né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario. I portatori degli strumenti finanziari concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti anche con i portatori delle Obbligazioni subordinate successivamente emesse.

Le Obbligazioni subordinate non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentant e degli obbligazionisti

Tasso di interesse

Nel rispetto di quanto previsto nel C.8, Le Obbligazioni subordinate sono fruttifere di interessi ad un Tasso Fisso pari al 3,75% annuo lordo, (2,775% al netto dell'aliquota fiscale vigente pari al 26%), che resterà costante per tutta la durata del prestito. Tali interessi a Tasso Fisso saranno corrisposti annualmente, in via posticipata, alla data di pagamento del 16 giugno a partire dal 16 giugno 2017 e fino alla Data di Scadenza (la **"Data di Pagamento Interessi Fissi"** collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi Fissi"**). La Data di Scadenza delle Obbligazioni subordinate coincide con la Data di Pagamento Interessi Fissi del 16 giugno 2026.

Godimento e scadenza

La data a partire dalla quale le Obbligazioni subordinate sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è il 16 giugno 2016. Le Obbligazioni subordinate cessano di essere fruttifere dalla data del 16 giugno 2026 e comunque dalla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (sicché gli interessi che dovessero maturare dopo la data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare non saranno corrisposti).



Sezione C – Strumenti finanziari

Scadenza del prestito

La data di scadenza delle Obbligazioni subordinate (la “**Data di Scadenza**”) è il 16 giugno 2026.

L'Emittente si riserva, previa autorizzazione dell'Autorità Competente e ai sensi della normativa vigente, inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR, il diritto di rimborsare integralmente (al 100% del Valore Nominale Unitario) in via anticipata il presente prestito, anche prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di emissione dell'ultima *tranche*, in caso di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (l'“**Evento Regolamentare**” e il “**Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare**”) alla prima Data di pagamento Interessi Fissi successiva al verificarsi dell'Evento Regolamentare che verrà pubblicizzato con immediatezza con avviso sul sito web dell'Emittente www.mediobanca.it al fine di rendere noto il verificarsi di tale variazione nella classificazione regolamentare.

Tasso di rendimento

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni subordinate a Tasso Fisso a scadenza, calcolato alla Data di Emissione della prima *Tranche* sulla base del Prezzo di Emissione sotto la pari, ovvero al 99% del Valore Nominale Unitario e ipotizzando di detenere l'Obbligazione fino alla Data di Scadenza, è pari al tasso del 3,85% annuo lordo (2,85% al netto dell'aliquota fiscale vigente pari al 26%). In considerazione del fatto che le Obbligazioni saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

L'emissione di *tranches* successive alla prima avverrà ad un Prezzo di Emissione che rifletterà le condizioni di mercato del momento (quindi anche al di sopra o al di sotto del 99% del Valore Nominale Unitario determinato al momento dell'emissione della prima *tranche*) mantenendo però inalterato il rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale Unitario fatto salvo il caso di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare o sottoposizione a procedure concorsuali, e il Tasso di Interesse Fisso.

Pertanto in caso di un acquisto delle Obbligazioni subordinate successivo alla Data di Emissione della prima *tranche* o comunque ad un prezzo diverso dal Prezzo di Emissione, il tasso di rendimento annuo lordo effettivo delle Obbligazioni subordinate conseguito dall'investitore dipenderà dal prezzo di acquisto e, in caso di vendita prima della scadenza, del prezzo di vendita delle Obbligazioni subordinate.

Rappresentante degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.



Sezione C – Strumenti finanziari

- C.10 Componente derivativa** Non applicabile.
- C.11 Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione**
- Borsa Italiana, con provvedimento n. LOL-003034 del 4 luglio 2016, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni subordinate sul mercato Telematico delle Obbligazioni segmento DomesticMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- L'Emittente si riserva altresì la facoltà di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni subordinate presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni subordinate presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.
- L'Emittente opererà direttamente o comunque si impegna ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili al fine di fornire liquidità alle Obbligazioni subordinate.
- L'attività sarà condotta in coerenza con le regole del mercato di quotazione e, in considerazione della clausola di subordinazione, previo ottenimento delle previste autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
- Pertanto, l'Emittente potrà riacquistare fino ad un massimo del 3,00% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) dallo stesso emessi e di volta in volta in circolazione.
- Al fine di consentire agli investitori di beneficiare dell'attività di sostegno della liquidità mantenendo un eguale trattamento tra tutti i possessori di titoli subordinati (diversi dal presente Prestito Obbligazionario), con riferimento alle Obbligazioni subordinate l'impegno da parte dell'Emittente di esporre in via continuativa sul mercato proposte in acquisto verrà meno qualora, in un qualsiasi momento durante la vita del Prestito Obbligazionario, il saldo delle Obbligazioni subordinate detenute in portafoglio dall'Emittente abbia raggiunto il 3% del valore nominale in circolazione sul mercato. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al mercato l'eventuale raggiungimento della percentuale sopra indicata.

Sezione D – Rischi

- D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca**
- I. Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca**
- 1) Rischio di mercato**
- I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della



Sezione D – Rischi

tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali.

2) Rischio connesso alle esposizioni sovrane

Un ulteriore rischio di mercato si sostanzia nella diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni che potrebbero comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi. Al 30 giugno 2015 la percentuale di incidenza delle esposizioni in Titoli Governativi sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari al 30,3%, i Titoli Sovrani Italia rappresentano il 24,2% e i Titoli Sovrani Germania il 3,5%.

3) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

Nel Prospetto di Base non sono contenute dichiarazioni formulate dall'Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

4) Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che l'Emittente non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (*market liquidity risk*).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo



Sezione D – Rischi

di liquidità.

Con riferimento agli specifici indicatori di liquidità si rappresenta che al 30 giugno 2015 il "rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione" (*Loan to deposit ratio*) è pari al 100%. Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio - LCR*) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding - SF*) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2015 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea 3 risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%).

5) **Rischio di credito**

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti o di ulteriori controparti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

6) **Rischio operativo**

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il Gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di "disaster recovery", viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante.

7) **Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso**

Alla data del presente documento Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di



Sezione D – Rischi

denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Il fondo rischi ed oneri fronteggia adeguatamente gli eventuali oneri connessi a tutte le cause promosse a carico di Mediobanca e alle società del Gruppo.

Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha avviato una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (Investindustrial) su azioni RCS.

Nel periodo dal 24 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione BCE relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza, il cui esito è atteso nei prossimi mesi.

II. Rischi relativi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo Mediobanca operano

1) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

In particolare, la crisi dei debiti sovrani ha sollevato incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dell'Unione Monetaria Europea. Il rischio di un rapido e significativo riprezzamento degli spread di credito è diminuito sensibilmente a seguito delle misure non convenzionali lanciate dalla BCE, sebbene permangano situazioni di incertezza che potrebbero generare nuovamente un incremento dei costi di finanziamento e pesare sull'outlook economico dei Paesi dell'Area Euro. Ogni ulteriore aggravarsi della crisi del debito sovrano europeo potrebbe avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e sulla valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.



Sezione D – Rischi

Il perdurare di condizioni economiche avverse, o una ripresa più lenta in Italia o nei Paesi in cui l'Emittente principalmente opera, comparata ad altri Paesi dell'Area Euro, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività, sui risultati operativi o sulle condizioni finanziarie di Mediobanca.

2) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del Gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Il 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel Regolamento CRR che traspongono nell'Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l'altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvati dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013 (Basilea III). Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell'indice in questione. I valori del Leverage Ratio del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2015, a regime (col CET1 fully phased) e transitorio sono pari rispettivamente a 12% e 10,9%.

Tra le novità regolamentari si segnala inoltre la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva BRRD come *infra* definita) recepita in Italia attraverso i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale e entrati in vigore alla medesima data, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in". Tra gli aspetti innovativi della Direttiva BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. In particolare si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. "bail-out") a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. "bail-in").

Inoltre, si segnala che con le Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) del 16 aprile 2014, la già citata Direttiva BRRD (Direttiva 2014/59/UE) e con l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), grava sugli enti



Sezione D – Rischi

crediti. L'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e di contribuzione al Fondo di risoluzione Bancaria. Al riguardo si precisa che il conto economico dei primi nove mesi dell'esercizio (al 31 marzo 2016) include:

- 57,3 milioni relativi al contributo straordinario al Fondo di Risoluzione Bancaria per gli interventi in Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara;
- 25,3 milioni quale contributo ordinario allo stesso Fondo di Risoluzione (inclusa la stima del contributo 2016 di 19,4 milioni ed in aggiunta ai 13,5 milioni già accantonati lo scorso esercizio); e
- 3,2 milioni relativi al Fondo Italiano dei depositi garantiti per il secondo semestre 2015.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

1. Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni subordinate solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

2. Rischio correlato al grado di subordinazione delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate costituiscono "passività subordinate" Tier II dell'Emittente. Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi residui, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni subordinate. L'investitore potrebbe pertanto incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito o in una conversione in capitale di rischio ovvero azioni o altri strumenti di capitale computati ai fini del patrimonio primario di classe 1 (Tier I). Si segnala inoltre che, nella valutazione dell'investimento, l'investitore deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni subordinate Tier II, ma



Sezione D – Rischi

anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrebbe realizzare. Si segnala inoltre che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere nell'ipotesi di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente i possessori delle Obbligazioni subordinate.

3. Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Il rimborso delle Obbligazioni subordinate avverrà solo una volta soddisfatti gli altri creditori privilegiati e chirografari. In tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni subordinate. A parità di condizioni, quindi, le Obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

4. Rischio connesso all'utilizzo del “bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

La In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i “**Decreti BRRD**”) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“**Direttiva BRRD**”) individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità di Risoluzione**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

La Direttiva BRRD prevede relativamente alle obbligazioni subordinate che nei casi in cui la banca si trovi al cd. “punto di insostenibilità



Sezione D – Rischi

economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra misura di risoluzione della crisi, le Autorità di Risoluzione siano obbligate ad esercitare, senza indugio, il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

L'investimento nelle Obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni subordinate, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l'Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Inoltre, nel caso di applicazione del bail-in, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate



Sezione D – Rischi

(senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante (cfr. al riguardo i paragrafi 4.5 "*Status e Ranking delle Obbligazioni subordinate*" e 4.6 "*Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni subordinate e procedura per il loro esercizio*" della Nota Informativa).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

5. Rischio di credito per l'investitore



Sezione D – Rischi

Il Rischio di credito per l'investitore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le presenti Obbligazioni subordinate alle scadenze indicate o alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare, eventualmente esercitato su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente. A parità di condizioni, il rischio insito nelle Obbligazioni subordinate è maggiore rispetto alle obbligazioni senior.

6. Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate costituiscono un debito subordinato dell'Emittente e non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente, ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

7. Rischio connesso con l'eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un *corpus* unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie, attenzione poi culminata con la Direttiva BRRD (e i relativi Decreti attuativi per quanto riguarda l'Italia). In tale contesto si rammenta che la concessione di aiuti di Stato agli enti creditizi, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltreché da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato (*Tier 2*) o di capitale ibrido (*Additional Tier 1*), con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile.

Non si può peraltro escludere che, in una ulteriore evoluzione dell'attuale quadro normativo, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

8. Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni subordinate sul mercato secondario

In considerazione del fatto che le Obbligazioni subordinate saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

9. Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni subordinate prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni subordinate rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni subordinate prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di acquisto ed al valore nominale delle Obbligazioni subordinate.

10. Rischio di tasso di mercato

Il rischio di tasso di mercato è il rischio rappresentato da una fluttuazione in aumento della curva dei tassi di interesse che potrebbero ridurre il valore di mercato del titolo. In particolare, ad una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe corrispondere una



Sezione D – Rischi

variazione in diminuzione del valore del titolo.

Ove l'investitore decidesse di vendere il titolo prima della sua scadenza naturale, una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe determinare una riduzione del prezzo del titolo rispetto al prezzo di acquisto. Pertanto, il ricavato della vendita delle Obbligazioni subordinate potrebbe essere inferiore rispetto al capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni subordinate rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni subordinate. Il valore di mercato delle Obbligazioni subordinate subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, in via esemplificativa, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni subordinate, rating dell'Emittente e delle Obbligazioni subordinate), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente.

11. Rischio di liquidità delle Obbligazioni subordinate

Sebbene l'Emittente abbia richiesto ed ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni subordinate emesse a valere sul Prospetto, non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni subordinate venga ad esistere un mercato secondario liquido. Inoltre, anche ove venisse ad esistere un mercato secondario, la liquidità dello strumento potrebbe essere influenzata da oscillazioni, anche significative, nell'andamento dei mercati finanziari.

12. Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, segnalato da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating.

13. Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate

Ogni modifica effettiva negativa ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente o alle Obbligazioni subordinate potrebbe influire negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni subordinate.

14. Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere tranches successive alla prima il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

15. Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni subordinate una volta emesse saranno trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le Obbligazioni subordinate non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente



Sezione D – Rischi

diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

16. Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e i ruoli di market maker, di specialist o similari

L'Emittente opererà quale market maker o specialist o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni subordinate: tale coincidenza fra Emittente e market maker, specialist o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

17. Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente si trova in una situazione di conflitti di interesse poiché il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori è effettuato dal medesimo Emittente.

18. Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento Regolamentare

Le Obbligazioni subordinate possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, alla prima Data di pagamento Interessi Fissi successiva al verificarsi dell'Evento Regolamentare, nel caso in cui venisse introdotta una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni subordinate che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "Evento Regolamentare"). Il prezzo di Rimborso Anticipato, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle Obbligazioni subordinate al momento del Rimborso Anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni subordinate. In caso di rimborso anticipato l'investitore si può trovare a dover reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto a scadenza. Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

19. Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni subordinate, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni subordinate.

20. Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni subordinate

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni subordinate sono calcolati sulla base del regime fiscale vigente. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni subordinate nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni subordinate alle varie date di pagamento.

Sezione E – Emissione e Offerta



Sezione D – Rischi

- | | | |
|-------------|--|--|
| E.2b | Ragioni dell'emissione e e impiego dei proventi | Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'ordinaria attività creditizia di Mediobanca. Le Obbligazioni subordinate, trattandosi di "passività subordinate" di tipo Tier II, sono emesse affinché l'Emittente possa computare l'importo in circolazione nella costituzione dei fondi propri dell'Emittente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza emanate a livello comunitario e nazionale. |
| E.3 | Termini e condizioni dell'offerta | Non applicabile, trattandosi di ammissione a quotazione senza offerta al pubblico. |
| E.4 | Interessi significativi per l'emissione compresi interessi confliggenti | L'Emittente opererà come <i>specialist</i> per le Obbligazioni subordinate, tale coincidenza fra Emittente e <i>specialist</i> potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. |
| E.7 | Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente | <p>Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta e/o incluse al Prezzo di Emissione. Resta inteso che eventuali spese potranno essere addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente anche nello svolgimento della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (<i>inter alia</i>, società di gestione accentrata, intermediari, ecc.).</p> <p>Sono inoltre a carico dell'investitore le imposte e tasse dovute per legge sulle Obbligazioni subordinate.</p> |



Fattori di rischio

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel paragrafo 3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel paragrafo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



MEDIOBANCA

Documento di Registrazione

del

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2"

(codice ISIN IT0005188351)

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



MEDIOBANCA

Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 deve intendersi incorporato al Prospetto mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE.

Il Documento di Registrazione è stato redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56607/16 del 16 giugno 2016, ed è disponibile per la consultazione presso la sede di Mediobanca, Piazzetta Cuccia, 1 20121 – Milano o sul sito di Mediobanca www.mediobanca.it (link: <http://raccoltaproprietaria.mediobanca.it/it/documenti/index.html>).

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



MEDIOBANCA

Nota Informativa

del

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2"

(codice ISIN IT0005188351)

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



MEDIOBANCA

1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la sezione "*Persone Responsabili*" in apertura del presente Prospetto.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la sezione "*Persone Responsabili*" in apertura del presente Prospetto.

2. Fattori di rischio

Le Obbligazioni subordinate emesse ai sensi del presente Prospetto presentano elementi di rischio che gli investitori devono attentamente considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni subordinate medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni subordinate che saranno emesse e quotate ai sensi del presente Prospetto.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni subordinate alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni subordinate solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni subordinate solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

2.2 Rischio correlato al grado di subordinazione delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate costituiscono "passività subordinate" Tier II dell'Emittente. Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi residui, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni subordinate. L'investitore potrebbe pertanto incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Si segnala inoltre che, nella valutazione dell'investimento, l'investitore deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni subordinate, ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrebbe realizzare. Si segnala inoltre che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere nell'ipotesi di liquidazione o di

sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente i possessori delle Obbligazioni subordinate.

2.3 Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Il rimborso delle Obbligazioni subordinate avverrà solo una volta soddisfatti gli altri creditori privilegiati, chirografari. In tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni subordinate. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

2.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i "**Decreti BRRD**") attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("**Direttiva BRRD**") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

La Direttiva BRRD prevede relativamente alle obbligazioni subordinate che nei casi in cui la banca si trovi al cd. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra misura di risoluzione della crisi, le Autorità di Risoluzione siano obbligate ad esercitare, senza indugio, il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

L'investimento nelle Obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni subordinate, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l'Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con



perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Inoltre, nel caso di applicazione del bail-in, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante (cfr. al riguardo i paragrafi 4.5 "Status e Ranking delle Obbligazioni subordinate" e 4.6 "Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni subordinate e procedura per il loro esercizio" della Nota Informativa).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del

16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

2.5 Rischio di credito per l'investitore

Il Rischio di credito per l'investitore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le presenti Obbligazioni subordinate alle scadenze indicate o alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare, eventualmente esercitato su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente. A parità di condizioni, il rischio insito nelle Obbligazioni subordinate è maggiore rispetto alle obbligazioni senior. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo “*Fattori di Rischio*” di cui al Documento di Registrazione.

2.6 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate costituiscono un debito subordinato dell'Emittente e non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi

garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni subordinate.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni subordinate di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni subordinate, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni subordinate rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni subordinate.

2.7 Rischio connesso con l'eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie, attenzione poi culminata con la Direttiva BRRD (e i relativi Decreti attuativi per quanto riguarda l'Italia). Già precedentemente (con decorrenza dal 1° agosto 2013) la Commissione Europea aveva emanato una comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda peraltro che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltreché da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato (*Tier 2*) o di capitale ibrido (*Additional Tier 1*), con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44).

Non si può peraltro escludere che, in una ulteriore evoluzione dell'attuale quadro normativo, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

2.8 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni subordinate sul mercato secondario

In considerazione del fatto che le Obbligazioni subordinate saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto e/o di vendita in caso di vendita prima della Data di Scadenza.

2.9 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni subordinate prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni subordinate prima della loro scadenza naturale, non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni subordinate rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni subordinate.

Il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate " e "Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate").

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni subordinate anche al di sotto del del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni subordinate prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla Data di Scadenza che rimane pari al 100% del Valore Nominale Unitario salvo il caso di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare o sottoposizione a procedure concorsuali.

2.10 Rischio di tasso di mercato

Il rischio di tasso di mercato è il rischio rappresentato da una fluttuazione in aumento della curva dei tassi di interesse che potrebbero ridurre il valore di mercato del titolo. In particolare, ad una variazione in aumento dei tassi di mercato corrisponde una variazione in diminuzione del valore del titolo;

Ove l'investitore decidesse di vendere il titolo prima della sua scadenza naturale, una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe determinare una riduzione del prezzo del titolo rispetto al prezzo di acquisto. Pertanto, il ricavato della vendita delle Obbligazioni subordinate potrebbe essere inferiore rispetto al capitale inizialmente investito.

Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni subordinate è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

2.11 Rischio di liquidità delle Obbligazioni subordinate

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le Obbligazioni subordinate prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione o di acquisto delle Obbligazioni subordinate, dando origine a perdite in conto capitale. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni subordinate prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli, la cui ricerca è più agevole ed al

contempo meno onerosa in un mercato secondario efficiente. Il rischio di liquidità potrebbe risultare mitigato dal fatto che le Obbligazioni subordinate sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni subordinate (il segmento DomesticMOT). L'investitore deve tuttavia tenere presente che le Obbligazioni subordinate potrebbero comunque presentare dei problemi di liquidità, in quanto potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità e liquidabilità degli stessi. In tal caso, l'eventuale prezzo di disinvestimento delle Obbligazioni subordinate potrebbe risultare inferiore rispetto all'iniziale prezzo di acquisto ed aumenterebbe il rischio di incorrere in perdite in conto capitale.

Per maggiori informazioni in merito, si veda il Capitolo 6 ("Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione") della presente Nota Informativa.

Si segnala che alla data del presente Prospetto non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni subordinate su Sistemi Multilaterali di Negoziazione (c.d. Multilateral Trading Facility o MTF) ovvero per il tramite di Internalizzatori Sistemati come definiti dagli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF"). Nel caso in cui l'Emittente intendesse procedere alla quotazione delle Obbligazioni subordinate su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ovvero per il tramite di Internalizzatori Sistemati, ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni subordinate mediante avviso pubblicato sul sito internet www.mediobanca.it.

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni con il provvedimento n. provvedimento n. LOL-003034 del 4 luglio 2016.

L'Emittente opererà direttamente o comunque si impegna ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale market maker o specialist o ruoli simili al fine di fornire liquidità alle Obbligazioni subordinate.

L'attività sarà condotta in coerenza con le regole del mercato di quotazione e, in considerazione della clausola di subordinazione, previo ottenimento delle previste autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

In particolare si precisa che l'Emittente potrà riacquistare fino ad un massimo del 3,00% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) dallo stesso emessi e di volta in volta in circolazione.

Al fine di consentire agli investitori di beneficiare dell'attività di sostegno della liquidità mantenendo un eguale trattamento tra tutti i possessori di titoli subordinati (diversi dal presente Prestito Obbligazionario), con riferimento alle Obbligazioni subordinate l'impegno da parte dell'Emittente di esporre in via continuativa sul mercato proposte in acquisto verrà meno qualora, in un qualsiasi momento durante la vita del Prestito Obbligazionario, il saldo delle Obbligazioni subordinate detenute in portafoglio dall'Emittente abbia raggiunto il 3% del valore nominale in circolazione sul mercato. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al mercato l'eventuale raggiungimento della percentuale sopra indicata.

L'ammissione a quotazione non costituisce inoltre una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

2.12 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso da un peggioramento del giudizio di rating.

Un'eventuale modifica in negativo del giudizio di rating potrebbe compromettere le prospettive di guadagno dell'investitore in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.

Tale rischio è maggiore per le Obbligazioni subordinate, il cui rimborso potrà avvenire solo una volta soddisfatti i creditori non subordinati dell'Emittente.

2.13 Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni subordinate

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di *rating* ivi indicate (si veda pgf. 7.5.1 "*Rating dell'Emittente*"). Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni subordinate.

Il Prestito Obbligazionario Subordinato emesso a valere sul presente Prospetto è altresì oggetto di un separato rating (si veda pgf. 7.5.2 "*Rating dell'emissione*").

Al riguardo si evidenzia che il rating assegnato da Standard&Poor's appartiene alla categoria di "rating speculativo". Tali *ratings* sono inferiori a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipende dalla presenza di una clausola di subordinazione, nonché da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni subordinate, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni subordinate, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni subordinate. Non vi è inoltre alcuna garanzia che tali *ratings* riflettano propriamente e nella loro interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni subordinate, ovvero che tali *ratings* rimangano costanti ed immutati per tutta la durata delle Obbligazioni subordinate e non siano oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte delle agenzie di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni subordinate. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni subordinate. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni subordinate dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni subordinate, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei ratings dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni subordinate ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle

Obbligazioni subordinate. Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.14 Rischio connesso all' emissione di tranches successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere *tranche* successive alla prima, il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

Inoltre l'emissione di *tranches* successive alla prima avverrà ad un Prezzo di Emissione che rifletterà le condizioni di mercato del momento (quindi anche al di sopra o al di sotto del 99% del Valore Nominale Unitario) mantenendo però inalterato il rimborso pari al 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse Fisso, salvo il caso di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare o sottoposizione a procedure concorsuali.

2.15 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni subordinate saranno emesse e trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le Obbligazioni subordinate non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

2.16 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari

L'Emittente opererà come market maker o *specialist* per le Obbligazioni subordinate, tale coincidenza fra Emittente e market maker o *specialist* potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

2.17 Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente si trova in una situazione di conflitti di interesse poiché il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori è effettuato dal medesimo Emittente.

2.18 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento Regolamentare"

Le Obbligazioni subordinate possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, in corrispondenza della prima Data di Pagamento Interessi Fissi successiva all'Evento Regolamentare, nel caso in cui venisse introdotta una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni subordinate che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "Evento Regolamentare"). Il prezzo di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato



delle Obbligazioni subordinate alla data di Rimborso Anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni subordinate. In caso di rimborso anticipato l'investitore si può trovare a dover reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto a scadenza. Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

2.19 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni subordinate, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni subordinate.

2.20 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni subordinate

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni subordinate sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione del Prospetto. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni subordinate nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni subordinate alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni subordinate od alle quali le Obbligazioni subordinate vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni subordinate, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni subordinate al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.



3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione

Non ci sono interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione diversi dall'Emittente.

L'Emittente opererà come *specialist* e *agente per il calcolo* per le Obbligazioni subordinate, tale coincidenza fra Emittente, *specialist* e *agente per il calcolo* potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

3.2 Ragioni dell'emissione e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

Le Obbligazioni subordinate, trattandosi di "passività subordinate" di tipo Tier II, sono emesse affinché l'Emittente possa computare l'importo nel Capitale di classe 2 secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

4.1 Denominazione e della classe dei titoli

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione e quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni subordinate relative al Prestito Obbligazionario denominato "MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2".

Il Prestito Obbligazionario di massimo nominali Euro 500.000.000, che saranno emessi in una o più *tranches*, sarà costituito da un numero massimo di 500.000 Obbligazioni subordinate del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000 cadauna che, una volta emesse (anche per importi successivi di emissione), saranno trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento (mercato MOT - segmento DomesticMOT - di Borsa Italiana) in funzione della domanda ivi presente. L'importo nominale del Prestito Obbligazionario emesso e l'importo in circolazione sul mercato saranno comunicati dall'Emittente mensilmente, per i primi tre mesi successivi dalla data di inizio negoziazioni (**"Importo in circolazione"**) con apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet www.mediobanca.it. In occasione dell'eventuale emissione di una nuova *tranche*, l'informazione sarà fornita al pubblico mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet www.mediobanca.it. L'importo nominale del Prestito Obbligazionario emesso della prima *tranche* è pari a Euro 200.000.000.

Le Obbligazioni subordinate avranno durata di 10 (dieci) anni con un Prezzo di Emissione sotto la pari, ovvero al 99% del Valore Nominale e un Prezzo di Rimborso, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, pari al 100% del Valore Nominale Unitario, fatto salvo l'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015.

Le Obbligazioni subordinate sono inoltre fruttifere di interessi predeterminati applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso, che resta costante per tutta la durata del prestito secondo quanto indicato nella Nota Informativa (la "**Cedola Fissa**"), da corrisondersi annualmente in via posticipata alle date di pagamento interessi (le "**Date di Pagamento Interessi Fissi**") del 16 giugno di ogni anno a partire dal 16 giugno 2017 e fino alla Data di Scadenza, fatto salvo il Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

L'Emittente si riserva il diritto di procedere al Rimborso Anticipato alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) delle Obbligazioni subordinate alla prima Data di pagamento Interessi Fissi successiva al verificarsi dell'Evento Regolamentare (come *infra* definito), previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente e nel rispetto dei requisiti di cui alla normativa applicabile (il "**Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare**").

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia è IT0005188351.

Nella tabella che segue sono riassunte le principali informazioni relative alle Obbligazioni subordinate:

Denominazione delle Obbligazioni	"MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2" - (codice ISIN IT0005188351)
Importo emissione	massimo Euro 500.000.000 (anche per importi successivi di emissione) che saranno emessi in una o più <i>tranches</i> .



L'importo della prima Tranche è pari a Euro 200.000.000. Il Prezzo di Emissione è pari a 99% del Valore Nominale Unitario

Grado di subordinazione	Tier 2
Valore Nominale Unitario	1.000 Euro
Durata	10 anni
Data di Emissione (della prima tranche) e Data di Godimento	16 giugno 2016
Data di Scadenza	16 giugno 2026
Tipo tasso	Tasso Fisso pari al 3,75%
Convenzione di Calcolo Interessi Fissi	Following Business Day Convention, unadjusted
Base di calcolo Interessi Fissi	Actual/Actual, ICMA
Date di Pagamento Interessi Fissi	16 giugno di ogni anno, a partire dal 16 giugno 2017 (incluso) e fino al 16 giugno 2026 (incluso).
Commissioni	Non previste
Ritenuta Fiscale	26,00%
Legislazione	Il prestito è sottoposto alla legge italiana

4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni subordinate sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni subordinate o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, fatta salva la normativa speciale eventualmente applicabile.

4.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni subordinate saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 bis del TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni subordinate saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni subordinate e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire



esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni subordinate non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni subordinate.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-*quinquies* del TUF.

4.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni subordinate saranno emesse e denominate in Euro.

4.5 Status e Ranking delle Obbligazioni subordinate

Le Obbligazioni subordinate costituiscono "passività subordinate" Tier II dell'Emittente ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri). In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli articoli da 80 a 94 del Testo Unico Bancario), fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 che segue in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD (come di seguito definiti), il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di talune altre categorie di debiti dell'Emittente; e saranno soddisfatte pari passu con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione (incluse le pre-esistenti obbligazioni subordinate di tipo Upper Tier II e Lower Tier II) nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni subordinate di tipo Tier II saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o Tier I dell'Emittente. In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni subordinate saranno rimborsate, per capitale e interessi:

1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni subordinate;
2. di pari passo con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
3. in ogni caso, con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente.

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni subordinate, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni subordinate. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni subordinate su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

La liquidità dell'Emittente potrebbe, conclusa la procedura concorsuale, non essere sufficiente per rimborsare, in tutto o in parte, le Obbligazioni subordinate, per cui l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.



Pertanto, nell'ipotesi di applicazione del *Bail-in* e nell'ipotesi di liquidazione e sottoposizione a procedura concorsuale il credito sarà soddisfatto rispettando il seguente ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue:

◆ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE	(Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO	(Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		
◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, micro imprese, piccole e medie imprese – fino al 1 gennaio 2019)		
◆ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	<ul style="list-style-type: none">▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁴	

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni subordinate e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni subordinate incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché delle Cedole Fisse, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("**Direttiva BRRD**"), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD (come di seguito definiti).

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i "**Decreti BRRD**") attuativi della Direttiva BRRD individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti,

⁴ Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

La Direttiva BRRD prevede relativamente alle obbligazioni subordinate che nei casi in cui la banca si trovi al cd. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra misura di risoluzione della crisi, le Autorità di Risoluzione siano obbligate ad esercitare, senza indugio, il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

L'investimento nelle Obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni subordinate, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l'Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Inoltre, nel caso di applicazione del bail-in, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;



- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante (cfr. al riguardo i paragrafi 4.5 "Status e Ranking delle Obbligazioni subordinate" e 4.6 "Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni subordinate e procedura per il loro esercizio" della Nota Informativa).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni subordinate.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni subordinate, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare) delle Obbligazioni subordinate avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1 Interessi



Le Obbligazioni subordinate saranno fruttifere di interessi ad un tasso fisso predeterminato e che sarà costante per tutta la durata del prestito.

Ciascuna cedola fissa (la "**Cedola Fissa**") sarà corrisposta annualmente in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa (la "**Data di Pagamento Interessi Fissi**" collettivamente le "**Date di Pagamento Interessi Fissi**").

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi, e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi. In formula:

Valore Nominale Unitario * Tasso di Interesse Fisso * Convenzione di Calcolo Interessi Fissi

dove:

- Valore Nominale Unitario: Euro 1.000
- Tasso di Interesse Fisso: 3,75%
- Convenzione di Calcolo Interessi Fissi: Actual/Actual ICMA

Ovvero, per ciascuna Obbligazione

Euro 1.000* 3,75%* Actual/Actual ICMA

Gli interessi saranno calcolati - secondo la convenzione Actual/Actual, ICMA - sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interesse su un numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366). Per "**Periodo di interesse**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento Interessi Fissi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi Fissi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento Interessi Fissi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento Interessi Fissi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse.

Qualora una qualsiasi Data di Pagamento Interessi Fissi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni subordinate, ovvero il posticipo delle successive date di pagamento interessi.

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

La data a partire dalla quale le Obbligazioni subordinate a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi (la "**Data di Godimento**") è il 16 giugno 2016. Le Obbligazioni subordinate a Tasso Fisso cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza - il 16 giugno 2026 -, ovvero dalla data precedente in caso di Rimborso Anticipato.

4.7.2 Agente di Calcolo

Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Emittente svolge altresì le funzioni di Agente per il Calcolo



4.7.3 Termine di Prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni subordinate sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.8 Scadenza, modalità di rimborso

Il rimborso delle Obbligazioni subordinate avverrà alla pari (100% del Valore Nominale Unitario), in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, ovvero il 16 giugno 2026, senza alcuna deduzione di spesa. Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni subordinate.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate potrà avvenire anche prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di emissione dell'ultima *tranche* e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, solo a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (l'Evento Regolamentare) solo su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD. La durata delle Obbligazioni subordinate, fatto salvo il caso in cui sia previsto un Evento Regolamentare come più avanti descritto, è pari a dieci anni nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63 lettera g) del CRR.

In particolare, e ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, che emana il provvedimento dopo aver valutato – tra l'altro – le capacità dell'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali previsti di volta in volta dalla normativa vigente, l'Emittente si riserva comunque il diritto di rimborsare integralmente (al 100% del valore nominale unitario) in via anticipata il prestito dopo il quinto anno dalla data di emissione ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni subordinate che ne comporti l'esclusione dal Capitale di classe 2 ("Tier 2 Capital") oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore.

L'Emittente, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente, si riserva il diritto di procedere al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate alla prima Data di pagamento Interessi Fissi successiva a tale Evento Regolamentare. In caso di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare, ai portatori delle Obbligazioni subordinate sarà corrisposto un importo di Rimborso Anticipato pari al 100% del Valore Nominale Unitario, quindi pari a Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione detenuta ed il relativo rateo di interessi maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare, ne darà notizia ai portatori mediante comunicazione pubblicata sul sito internet www.mediobanca.it, con preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi, da computarsi secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., e la comunicazione di cui sopra sarà altresì trasmessa a Borsa Italiana S.p.A.



MEDIOBANCA



4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni subordinate a Tasso Fisso a scadenza, calcolato alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di Emissione della prima tranche pari al 99% del Valore Nominale Unitario (emessa pertanto sotto la pari) e ipotizzando di detenere l'Obbligazione fino alla Data di Scadenza, è pari a 3,85% lordo annuo 2,85%% al netto dell'effetto fiscale vigente pari al 26%).

In considerazione del fatto che le Obbligazioni subordinate saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento per l'investitore potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

L'emissione di tranches successive alla prima avverrà ad un Prezzo di Emissione che rifletterà le condizioni di mercato del momento (quindi anche al di sopra o al di sotto del 99% del Valore Nominale Unitario) mantenendo però inalterato il prezzo di rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse Fisso.

Pertanto in caso di un acquisto delle Obbligazioni subordinate successivo alla Data di Emissione della prima tranche o comunque ad un prezzo diverso dal Prezzo di Emissione, il tasso di rendimento annuo lordo effettivo delle Obbligazioni subordinate conseguito dall'investitore dipenderà dal prezzo di acquisto, e in caso di vendita prima della Data di Scadenza, del prezzo di vendita delle Obbligazioni subordinate.

4.9.2 Metodo di calcolo del rendimento

Il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Il TIR è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{(1+i)^k}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

S1, S2 ,....SK ..., Sn= flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n)

k = 1, 2,, n = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

i = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi),



assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole fisse (Cedola Fissa) corrisposte annualmente dagli strumenti finanziari.

4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni subordinate emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi. Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 15 giugno 2016 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Comitato Esecutivo del 10 febbraio 2016, ha deliberato l'emissione delle Obbligazioni subordinate.

4.12 Data di emissione

La data di emissione (la "**Data di Emissione**") della prima *tranche* delle Obbligazioni subordinate è il 16 giugno 2016.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni subordinate.

Le Obbligazioni subordinate non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni subordinate non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni subordinate), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia ed aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni subordinate siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni subordinate.



Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni subordinate ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni subordinate, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e Prezzo di Emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni subordinate (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- 6% , qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



MEDIOBANCA

5. Condizioni dell'offerta

Non Applicabile.



6. Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione

6.1 Eventuale ammissione alla quotazione

Borsa Italiana, con provvedimento n. provvedimento n. LOL-003034 del 4 luglio 2016, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni subordinate sul MOT. Borsa Italiana pubblicherà altresì un avviso con l'indicazione della data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 6 luglio 2016.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni subordinate presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni subordinate presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

Per quanto noto all'Emittente sul mercato MOT segmento DomesticMOT di Borsa Italiana sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe delle Obbligazioni subordinate.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente opererà direttamente o comunque si impegna ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili al fine di fornire liquidità alle Obbligazioni subordinate.

L'attività sarà condotta in coerenza con le regole del mercato di quotazione ed in particolare l'Emittente (o il soggetto individuato dall'Emittente) si impegna a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni subordinate, nei termini (anche di durata temporale) e alle condizioni concordate con lo stesso mercato di quotazione e da questo rese note tramite apposito avviso.

In considerazione della clausola di subordinazione, l'attività sarà altresì condotta previo ottenimento delle previste autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

In particolare si precisa che l'Emittente potrà riacquistare fino ad un massimo del 3,00% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) dallo stesso emessi e di volta in volta in circolazione.

Al fine di consentire agli investitori di beneficiare dell'attività di sostegno della liquidità mantenendo un eguale trattamento tra tutti i possessori di titoli subordinati (diversi dal presente Prestito Obbligazionario), con riferimento alle Obbligazioni subordinate l'impegno da parte dell'Emittente di esporre in via continuativa sul mercato proposte in acquisto verrà meno qualora, in un qualsiasi momento durante la vita del Prestito Obbligazionario, il saldo delle Obbligazioni subordinate detenute in portafoglio dall'Emittente abbia raggiunto il 3% del valore nominale in circolazione sul mercato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al mercato l'eventuale raggiungimento della percentuale sopra indicata.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Non sono presenti consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente e alle Obbligazioni da Standard&Poor's e da FitchRatings, agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al Regolamento (CE) N. 1060/2009, di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente e alle Obbligazioni subordinate sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Alla data di redazione del presente Prospetto, il *rating* attribuito all'Emittente da Standard&Poor's è pari a "BBB-/A-3" con *outlook* stabile (ultima relazione del 18 gennaio 2016 – tutta la documentazione pubblicata da Standard&Poor's relativa al *rating* dell'Emittente è disponibile sul sito www.mediobanca.it). Alla medesima data di redazione del presente Prospetto, il *rating* attribuito all'Emittente da FitchRatings è pari a BBB+/F2 (con *outlook* stabile (ultima relazione del 12 aprile 2016) – tutta la documentazione pubblicata da FitchRatings relativa al *rating* dell'Emittente è disponibile sul sito www.mediobanca.it).

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell'ultimo giudizio
S&P's	A-3	BBB-	Stabile	18 gennaio 2016
FitchRatings	F2	BBB+	Stabile	12 aprile 2016

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni subordinate. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni subordinate. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni subordinate. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni subordinate dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari



relativamente alle Obbligazioni subordinate, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni subordinate ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni subordinate.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

Resta fermo che, in caso di eventuale *downgrade* dell'Emittente prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto.

7.5.2 Rating dell'emissione

Alle Obbligazioni subordinate oggetto del presente è stato attribuito un separato rating; Standard&Poor's e FitchRatings hanno attribuito rispettivamente il rating di BB e di BBB.

Agenzia di rating	Rating delle Obbligazioni subordinate	Data del giudizio
S&P's	BB	8 giugno 2016
FitchRatings	BBB	8 giugno 2016

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)